



NOTAIO
RAIMONDO PERTUSI
28047 Oleggio (NO)
viale Mazzini, 36
Tel 0321.036190
email: rpertusi@notariato.it

N. 5628 di Repertorio N. 4503 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di febbraio

6 FEBBRAIO 2021

alle ore 9,10 (nove virgola dieci).

In Novara, viale Ferrucci n.33, in una sala al piano terra.

Innanzi a me Dottor RAIMONDO PERTUSI, Notaio residente in Oleggio, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato,

è personalmente comparso il signor:

ALLEGRA NATALE, nato a Baveno (VB) il 10 febbraio 1940, domiciliato per la carica in Novara, via dei Tornielli n.9, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della associazione **"CIRCOLO CASA DI GIORNO PER ANZIANI "DON ALDO MERCOLI" ANSPI"**, con sede in Novara, via dei Tornielli n.9, codice fiscale 94035220030.

Detto signore, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premette:

che con avviso inviato a norma di legge e regolarmente affisso in bacheca ai sensi dell'articolo 9.15 del vigente Statuto, con comunicazione scritta, è stata convocata per oggi, in questo luogo ed ora, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta come mi attesta il signor Allegra Natale, l'assemblea degli associati della predetta associazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

- Modifica dello Statuto al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore e integrazione denominazione sociale

Parte Ordinaria

- Accettazione dimissioni Presidente Don Natale Allegra e nomina nuovo Presidente e cooptazione Consigliere
- Nomina Presidente Onorario
- Determinazione quota associativa 2021;
- Varie ed eventuali.

Ciò premesso il signor Allegra Natale:

- dà atto che la "PARTE ORDINARIA" all'ordine del giorno sarà trattata successivamente e risulterà da separato verbale;

- mi chiede, pertanto, di far constare con il presente atto pubblico dello svolgimento della "PARTE STRAORDINARIA" dell'Assemblea e delle sue deliberazioni.

Aderendo alla richiesta, io Notaio dò atto che l'Assemblea si svolge come segue.

A norma dell'art.9.7 del vigente statuto assume la Presidenza esso comparente e gli intervenuti invitano me Notaio a redigere il verbale.

Registrato a NOVARA
il 09/02/2021
al n. 1796
Serie 1T
Esatti Euro 0,00

Dopo di che il Presidente constata:

- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;
- di aver verificato la regolarità della convocazione e della costituzione dell'odierna assemblea;
- che l'odierna assemblea è, pertanto, validamente costituita ed atta a deliberare in quanto è presente almeno un quarto degli associati avente diritto di voto e precisamente gli associati indicati nel foglio presenze che, firmato dai comparenti con me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- che del Consiglio Direttivo sono presenti Roberta Angelè, Natale Allegra, Luciano Chiesa, D'Agosta, De Vito, Geiger e Falcone, mentre è assente Cremonini.

Sull'argomento di cui alla "PARTE STRAORDINARIA" dell'ordine del giorno il Presidente illustra le ragioni, del resto già note agli associati, che rendono opportuno adeguare nuovamente lo statuto dell'associazione al D.Lgs.117/2017 ed integrare la denominazione.

Il Presidente spiega, altresì, agli associati che, a seguito dell'adozione del nuovo testo statutario occorrerà rideterminare la scadenza del Consiglio Direttivo attualmente in carica.

Dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità, con voto manifestato mediante comunicazione in forma orale,

DELIBERA:

A) di adeguare lo statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 con conseguente mutamento della denominazione in "CASA DI GIORNO DON ALDO MERCOLI - APS" siglabile "CDG - APS";

Ai sensi di legge lo statuto aggiornato e vigente dopo la modifica qui sopra deliberata, firmato dal comparente con me Notaio, al presente atto si allega sotto la lettera "A";

B) di stabilire che il Consiglio Direttivo attualmente in carica scadrà in data 10 (dieci) maggio 2022 (duemilaventidue) o, comunque, alla data dell'assemblea che approverà il bilancio relativo all'esercizio 2021;

C) di dare mandato al presidente dell'odierna assemblea per procedere a tutti gli adempimenti richiesti dalla legge.

Il Presidente attesta e dichiara che il presente atto è esente da imposta di registro e da imposta di bollo ai sensi del combinato disposto dell'art.82 D.Lgs.117/2017 e dell'art.26 D.Lgs.105/2018.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 9,25 (nove virgola venticinque).

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto, unitamente a quanto allegato, al comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive qui in calce ed a margine dell'altro foglio, alle ore 9,28 (nove virgola

ventotto).

Scritto interamente da me Notaio, in parte con mezzi elettronici ed in parte a mano, su due fogli, occupa intere cinque facciate e quanto sin qui della sesta.

F.to NATALE ALLEGRA

F.to RAIMONDO PERTUSI NOTAIO

Allegato "A" al n. 5628/4503 in
 allegato

n°	presente	Cognome	Nome
1		Abbamonte	Emilia
2	X	Allegra	Natale
3	X	ANGELE'	ROBERTA
4		Arcuraci	Antonio
5		Barone	Edda Amalia
6		Barozzi	Beatrice
7		Bartolaminelli	Giovanna
8		Bellardone	Giovanna
9		Bellotti	Corinne
10		Benazzi	Carla
11		Bergonzi	Gianmario
12		Bertarelli	Piero
13	X	Blasi	Silvana
14		Bonafiglia	Onesta
15	X	Bonomi	Elena
16		Borghi	Giovanna
17		Burattin	Giuseppe
18		CANELLA	NEREIDE
19	X	Casanova	Antonio
20		Casazza	Gianna
21		Castaldi	Leonilde
22	X	Cavallaro	Lorenzo
23		Cerutti	Adele
24		CHIAPPA	GIOVANNI
25	X	CHIESA	LUCIANO
26		Colli	Maria Grazia
27		Comola	Enrico
28		Costa	Domenica
29		Cremonini	Elisabetta
30	X	Dagosta	Davide
31		Danieli	Pierangelo
32		De Marchi	Umberto
33	X	De Vito	Giuseppina
34	X	Falcone	Giovanni
35		Floro	Maria Fernanda
36		Fortuna	Ileana
37		Franzoso	Elena
38		GALLINA	LUIGI
39		GARRIPOLI	VINCENZA
40		Geddo	Edmea
41	X	Geiger	Roswitha
42		Gentili	Luigi
43	X	Ghilardi	Marco
44		Giarda	Daniela
45		Gibin	Vito
46		Gigliotti	Roberto
47		Gino	Isabella
48	X	Giordano	Anna Maria
49	X	Gjeloshi	Ardiana
50		Gonzalez	Nelly
51		Guaglio	Maria Teresa



Natale Allegra

52		Julita	Ines
53	X	Lamanna	Teresa
54	X	Lauro	Elena
55		Leitempergher	Rodolfo
56	X	Lombardo	Nicolina
57		Lughignani	Franca
58		Manuelli	Franco
59		Martino	Pier Antonio
60		Marzola	Marzia
61		Mastropasqua	Maddalena
62	X	Michi	Pietro
63	X	Mingozzi	Federica
64		Mistretta	Rosario
65		Mondin	Luigino
66	X	Monteil	Marie-Thérèse
67		Monteverde	Alfredo
68		Mottini	Maria Gigliola
69		Muscarello	Carlo
70		Nalin Zuin	Elda
71		Nobile	Giuseppe
72		Nucera	Giuseppa
73		Pacchiotti	Alice
74		Pancrazi	Antonio
75	X	Parsini	Marco
76	X	Passalacqua	Antonio
77		Pellò	Giulia
78		Petrotto	Vincenzo
79	X	Piantanida	Valentina
80	X	Pinnisi	Giacomo
81		Polidoro	Carmela
82	X	Porto	Giovanni
93		Rosestolato	Maria
84		Saloni	Gian Piero
85	X	Sanchez	Angelica
86	X	Sanchez	Pachi
87		Sguazzini	Paolo
88		Soncini	Antonietta
89		Tessarini	Nadia
90	X	Tessitore	Giuseppe
91	X	TONELLI	ANNA
92		Trovati	Maura
93	X	Turato	Alma
94	X	Urbano	Antonio
95	X	Uslenghi	Gaudenzio
96	X	Varolotti	Livio
97		Vella	Giuseppe
98	X	Vercellotti	Magda
99		Rossi	Piergiorgio
100		Paron	Lucia in Rossi
101		Cirelli	
102		De Paoli	Carlo
103		De Zen	
104		Favaretto	

X Vassallo

Angelo
Natale Allegri
Prestin



Alegor "B" el m. 5628/4503 m

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

repleto

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017.

Esente da imposta di registro in caso di adeguamento ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017.

Imposta di registro applicata in misura fissa in caso di variazione ai sensi dell'art. 82 D.lgs 117/2017.

"CASA DI GIORNO PER ANZIANI DON ALDO MERCOLI - APS"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- I. È costituito ai sensi degli art. 76 e 87 della Costituzione e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.l. 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice), l'Associazione di Promozione-Sociale **"CASA DI GIORNO PER ANZIANI DON ALDO MERCOLI - APS"** siglabile "CdG - APS", con sede legale nel Comune di NOVARA e di seguito indicato come APS.
- II. La denominazione dell'APS potrà essere automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'APS al RUNTS e previa delibera del Consiglio Direttivo.
- III. L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di Novara, (NO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
- IV. L'associazione opera prevalentemente nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.
- V. L'Associazione CASA DI GIORNO PER ANZIANI DON ALDO MERCOLI - APS, nata da un'idea di Don Aldo Mercoli nel 1988, è una libera associazione che sorge per volontà di cittadini che, condividendo una visione cristiana della vita, integrano in comune la propria personalità, promuovono tutte quelle attività di interesse generale indicate nell'art. 6 del presente statuto che ritengono utili alla costituzione di una società fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell'educazione

permanente, valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà. Al centro di tutto stanno la promozione della persona e i suoi valori, cui tutte le varie attività devono conformarsi e verso le quali devono essere orientate.

VI. L'Associazione CASA DI GIORNO PER ANZIANI DON ALDO MERCOLI – APS è un'istituzione di ispirazione cristiano cattolica che accoglie persone di tutte le etnie, confessioni, religioni, e nel rispetto reciproco i suoi soci sono tenuti a rispettarne l'impronta e l'orientamento cristiano cattolico.

VII. L'Associazione **CASA DI GIORNO PER ANZIANI DON ALDO MERCOLI - APS** si ispira ai principi della solidarietà umana e ha lo scopo di aiutare le persone anziane e le persone fragili a trovare soluzioni per una buona qualità della vita attraverso la promozione di un invecchiamento attivo.

Art. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5

(Scopi e finalità)

- I. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017 L'APS non ha finalità di lucro, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
- II. L'APS persegue le seguenti specifiche finalità: si prefigge lo scopo di svolgere prestazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi in materia socio-sanitaria, spirituale, socio-culturale, sia come assistenza sia come conoscenza, con oggetto specifico la tutela delle persone anziane e fragili bisognose di assistenza.
- III. Intende prevenire il decadimento psicofisico delle persone anziane e fragili, intervenire in merito a situazioni di bisogno o di disagio e comunque favorire la qualità della vita.

Art. 6

Attività

- I. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 5 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'APS si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;



- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Natale Allegro

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'APS intende svolgere:

- la promozione dell'autonomia della persona anziana;
- il sostenimento e lo sviluppo del volontariato di assistenza all'anziano, organizzando corsi di formazione ed aggiornamento.
- la creazione di un ambiente di vita accogliente e familiare;
- gestire centri diurni per il tempo libero fornendo agli ospiti oltre al servizio di trasporto anche quello della mensa;
- il mantenimento delle capacità residue degli ospiti organizzando le attività organizzate durante la giornata e puntando a valorizzare le abilità e peculiarità degli anziani, partendo sempre da quelle che sono state le loro esperienze di vita e facendole condividere anche dagli altri ospiti;
- organizzare gite e visite guidate a musei e luoghi di interesse artistico e culturale del territorio come momento di socializzazione, di miglioramento della salute e di sviluppo culturale;
- promuovere attività motoria con organizzazione di corsi di ginnastica riabilitativa e di mantenimento presso l'Associazione o palestre comunali ed Enti convenzionati;
- promuovere in ambito locale spettacoli teatrali, cinematografici e sportivi;
- promuovere attività hobbistica e artistica allo scopo di mantenere vivi i mestieri tradizionali e altro, nel rispetto delle norme Nazionali e Regionali vigenti.
- promuovere qualsiasi forma di cultura e sviluppo a favore dei propri associati
- gestione di un servizio di assistenza infermieristica a favore degli associati e loro familiari
- sviluppare il collegamento e la collaborazione con altre realtà associative, anche a livello Regionale e Nazionale.
- sostenere e sviluppare iniziative per garantire adeguate forme di assistenza e di tutela a favore degli anziani, anche attraverso la sensibilizzazione di organismi politici, sociali sanitari.

II) L'APS, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Cd dovrà attestare il

carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice;

III) Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'APS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;

IV) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'APS tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'APS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;

V) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'APS di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;

VI) L'APS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice;

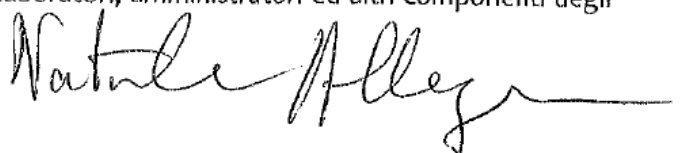
VII) L'APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

VIII) L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 7

Patrimonio e risorse economiche

- I. Il patrimonio dell'APS, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli



organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

II. L'APS trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. Quote associative e contributi degli aderenti;
- b. Contributi pubblici e privati anche mediante partecipazione a bandi/concorsi e/o ogni altra forma di finanziamento in modo diretto o come partner con altri soggetti;
- c. Donazioni e lasciti testamentari;
- d. Rendite patrimoniali;
- e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 117/2017 e s.m.i.);
- f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e s.m.i.;
- g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

III. L'esercizio sociale dell'APS ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno

IV. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del Codice e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio oppure entro centottanta giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'associazione.

V. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'APS, almeno otto giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

VI. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

VII. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'APS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8

Soci

- I. Al sensi dell'art. 35 del Codice il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'APS tutte le persone fisiche o le APS o altre Associazione del Terzo Settore che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione;
- II. L'adesione all'APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 9 del presente statuto. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 9

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

- I. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'APS. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'APS stessa;
- II. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
- III. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- IV. Se entro 60 giorni dalla richiesta non viene comunicata al nuovo socio l'eventuale rigetto della domanda il Consiglio direttivo procede all'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. Il richiedente acquisisce la qualifica di socio che è intransmissibile.
- V. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli

Natale Allegre



sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorso un mese dal sollecito scritto;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'APS;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'APS;

VI. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

VII. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

VIII. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

IX. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'APS.

Art. 10

Diritti e Doveri dei Soci

I. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'APS ed alla sua attività;

II. I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'APS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'APS;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;



- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;

III. I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'APS;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 11

Quota associativa

- I. I soci devono corrispondere, entro il termine del mese di marzo, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non restituibile;
- II. L'adesione all'APS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 12

Organi dell'APS

Sono organi dell'APS:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.

Art. 13

Nabale All...

Assemblea dei Soci

- I. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'APS, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'APS, è ordinaria in tutti gli altri casi;
- II. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto;
- III. L'Assemblea può essere convocata con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea stessa indicando l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente;
- IV. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno un mese nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- V. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
- VI. Ciascun associato, se impossibilitato ad intervenire, può farsi rappresentare in Assemblea da un altro delegato in regola con il pagamento della quota associativa.

VII. Ciascun delegato può ricevere sino ad un massimo di tre deleghe, esprimendo così al massimo quattro voti. In merito alla delega si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice Civile.

VIII. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 14

Assemblea Ordinaria dei Soci

- I. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano;
- II. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;
- III. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario oppure entro centottanta giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'associazione;
- IV. L'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - discute ed approva i programmi di attività;
 - elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; (se previsto)
 - elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo; (se previsto)
 - elegge e revoca, i componenti del Collegio dei Probiviri; (se previsto)

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti e le loro variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'APS;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 6 comma 4 dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 6 comma 2 del presente Statuto

V. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 15

Assemblea Straordinaria dei Soci

- I. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall' art. 13 del presente statuto;
- II. Per deliberare lo scioglimento dell'APS e la devoluzione del patrimonio occorre in prima convocazione l'intervento di tanti soci che rappresentino tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione l'intervento di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei soci e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- III. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dello statuto in prima convocazione l'intervento di tanti soci che rappresentino tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione l'intervento di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

Art. 16

Consiglio direttivo

- I. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di tredici consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica tre anni (comunque fino alla scadenza dell'approvazione del bilancio del triennio dalla data della loro nomina) e sono rieleggibili fino a un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
- II. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo;
- III. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario;
- IV. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'APS, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'APS; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo;

- V. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione, nominando il nuovo componente tra i soci che si rendono disponibili alla nomina; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- VI. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- VII. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'APS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci;
- VIII. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'APS, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
 - delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 6 comma II del presente Statuto;
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- IX. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo;

- X. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni tre mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei componenti;
- XI. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con otto giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- XII. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
- XIII. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
- XIV. I Consiglieri possono intervenire alle riunioni anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purchè sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

Art. 17

Presidente

- I. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'APS di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'APS; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'APS; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci;
- II. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente;
- III. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro

approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 18

Organo di controllo

- I. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice viene nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico;
- II. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito;
- III. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- IV. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci;
- V. Il soggetto incaricato al controllo dura in carica tre anni (comunque fino alla scadenza dell'approvazione del bilancio del triennio dalla data della loro nomina) e può essere rinominato fino a due volte consecutive;
- VI. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

- I. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell'art. 31 Codice, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio;
- II. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito;
- III. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio direttivo;
- IV. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi;
- V. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni (comunque fino alla scadenza dell'approvazione del bilancio del triennio dalla data della loro nomina) e può essere rinominato fino a due volte consecutive;
- VI. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'APS, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 20

Presidente onorario

- I. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'APS;
- II. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'APS.

Art. 21

Comitati Tecnici

- I. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, Il Consiglio direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'APS intende promuovere. Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 22

Scioglimento

- I. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti ed in seconda convocazione l'intervento di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei soci e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, può decidere lo scioglimento dell'APS. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione;
- II. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;

Art. 23

Norme finali

- I. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Natale Allegro

[Signature]



